



COMUNE DI FORLÌ
Servizio Politiche di Welfare
Centro Donna e Pari Opportunità

OGGETTO: LETTERA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA ANCHE CON FIGLI MINORI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE

Richiamate:

- la DGR n. 1677 del 18/11/2013, con la quale sono state adottate le “Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati”;
- la Legge regionale 27/06/2014, n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” e, in particolare, l'art. 14, “Centri antiviolenza”, definiti quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza, e l'art. 15, “Case rifugio e soluzioni abitative temporanee”, che hanno lo scopo di assicurare sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche di Welfare n. ____ del _____ che ha stabilito di affidare la gestione del servizio di pronta accoglienza di donne vittime di violenza anche con figli minori mediante procedura negoziata in esito a selezione sulla base di avviso pubblico rivolto a soggetti del Terzo Settore ed altri soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 20 della L.R. 2/2003, approvando lo schema di lettera contratto, in allegato sub “A” alla stessa;

Visti:

- l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 17, comma 2, lett. c), del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di Contratti, Contabilità e Patrimonio – Codice III del Comune di Forlì, relativo alla conclusione del contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

A F F I D A

a _____ sito/a in via _____ a _____ CF/P.I. _____, legalmente rappresentato/a da _____, nato/a a _____ il _____, il servizio di pronta accoglienza di donne vittime di violenza anche con figli minori, ai seguenti patti e condizioni:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il Centro Donna del Comune di Forlì, nato nel 1988 per volontà delle amministratrici e delle associazioni femminili della città, è luogo di elaborazione di politiche di genere ed un servizio che offre prestazioni gratuite alle donne di ogni età e nazionalità. In questo servizio, il Centro Donna accoglie le donne in condizioni di disagio economico, relazionale e di maltrattamento, ne ascolta la richiesta, co-definisce con l'utente percorsi di fuoriuscita dal bisogno e attivazione delle risorse esistenti, interviene a sostenere l'utente nel compimento delle azioni intraprese.
Il personale è costituito da un'equipe integrata che svolge servizi di consulenza e di sostegno, sia individuale che di gruppo.
Inoltre, il Centro Donna sviluppa interventi di contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere.
2. Al fine di realizzare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere previste dalla DGR n. 1677 del 18/11/2013 e dalla Legge regionale n. 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere", perseguendo l'obiettivo di offrire un servizio di sostegno, protezione e monitoraggio rispetto alle situazioni di violenza domestica, presenti nel Comune di Forlì e nel comprensorio forlivese, il Comune di Forlì ha individuato il soggetto gestore disponibile all'accoglienza in emergenza notturna, diurna e festiva di donne vittime di violenza anche con figli minori.
3. Tale accoglienza in emergenza si inserisce in un più ampio sistema di protezione per le donne vittime di violenza che prevede la messa a disposizione del pronto soccorso e delle forze dell'ordine di un numero di telefono di reperibilità. Successivamente saranno definite le linee operative per la realizzazione di un sistema integrato alla protezione in emergenza di donne vittime di violenza anche con figli minori. In questo sistema integrato il soggetto gestore individuato, per il collocamento in emergenza della donna, viene contattato dai soggetti individuati e autorizzati ad usufruire di questo servizio. Il soggetto gestore accoglie in urgenza donne vittime di violenza di genere, anche con figli minori, 24/24 h dal lunedì alla domenica, giorni festivi compresi, mettendo a disposizione un luogo idoneo e accogliente, garantendo il trasporto presso la propria struttura.

ART. 2 – UTENTI E TIPOLOGIA DI DESTINATARI

1. I destinatari delle attività del servizio di pronta accoglienza notturna sono donne italiane e straniere, con eventuali figli minori, che hanno subito violenza o abusi intra ed extra familiari, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.
2. Le donne italiane o straniere di cui sopra, anche con figli minori, si trovano in una

situazione di rischio di maltrattamento che necessita la messa in sicurezza urgente, anche avendo fatto denuncia presso le forze dell'ordine o che si trovino presso il Pronto soccorso territoriale.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il soggetto gestore si impegna a:

- a) garantire in via d'urgenza a donne vittime di violenza anche con figli una stanza o un appartamento dedicato, allestito in modo confortevole ed adeguato al numero dei componenti il nucleo familiare;
- b) garantire la continua disponibilità dell'accoglienza 24/24 h da un minimo di una giornata ad un massimo di cinque giorni;
- c) garantire l'accoglienza e il trasporto presso la propria struttura di accoglienza;
- d) garantire la prima colazione e la cena ed eventualmente il pranzo per la donna ed i figli minori che eventualmente l'accompagnano;
- e) in accordo con il Comune di Forlì, nell'arco dei cinque giorni massimo di accoglienza, garantire l'accompagnamento della donna a visite mediche e a colloqui con i servizi di riferimento per la donna;
- f) assicurare che le attività intraprese e realizzate siano complementari ed integrate con le altre forme di assistenza e di contrasto alla violenza di genere garantite dalle altre organizzazioni locali e provinciali attive in questo ambito di intervento.

2. L'accesso ai servizi di accoglienza oggetto del presente contratto avviene tramite:

- a) il Servizio Politiche di Welfare – Unità Centro Donna e Pari Opportunità
- b) servizio di reperibilità e pronto intervento dell'Unità Minori del Servizio Politiche di Welfare;
- c) Forze dell'Ordine;
- d) Pronto Soccorso;
- e) Pronto intervento sociale del servizio Politiche di Welfare.

Successivamente alla firma del presente contratto, verranno definite le prassi operative nel dettaglio condivise da tutti i soggetti appartenenti al sistema di protezione in emergenza di donne vittime di violenza anche con figli minori.

3. Per ciascuna donna accolta il soggetto gestore dovrà procedere alla compilazione di breve scheda individuale riportante i dati anagrafici, gli elementi descrittivi della persona e della situazione ed i bisogni prevalenti osservati, referente e numero telefonico del referente del soggetto che accoglie.
4. Il gestore deve mettere a disposizione un numero telefonico e indicare un referente della gestione del progetto che vigilerà affinché le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, avendo cura di verificare altresì che gli operatori impegnati nel progetto rispettino i diritti e la dignità degli utenti.
5. Il soggetto gestore dovrà comunicare tempestivamente l'accoglienza di donne anche con figli minori all'Unità Centro Donna e Pari Opportunità mediante la trasmissione di apposita scheda come indicato nel precedente comma 3.
6. Il soggetto gestore garantisce lo svolgimento delle attività assicurando il metodo organizzativo della massima flessibilità nell'utilizzo del proprio personale, avendo come obiettivo il raggiungimento delle finalità specifiche delle attività di monitoraggio e di

accoglienza.

7. Il soggetto gestore assicura la disponibilità di automezzi propri, adeguati per assicurare la mobilità del proprio personale e quindi funzionali alla compiuta realizzazione di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, garantendo le necessarie coperture assicurative anche per le persone terze trasportate.
8. Il soggetto gestore assicura l'assolvimento diretto di tutte le incombenze ed obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di Pubblica Sicurezza in termini di comunicazione alle Autorità competenti dei nominativi delle persone ospitate presso le strutture di accoglienza.
9. Parimenti è a carico del soggetto gestore l'onere di provvedere all'assunzione di tutte le misure idonee e necessarie per assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di antincendio, pubblica igiene e sicurezza, anche assicurando che il personale impiegato per le attività relative al progetto abbia adeguata formazione nei settori della prevenzione incendi; abilitazioni sanitarie per la preparazione o somministrazione di pasti; tecniche di primo soccorso.
10. Ove risulti necessario definire modalità operative diverse da quelle delineate nel presente contratto che non incidano sui caratteri essenziali del servizio, si provvederà con determinazione dirigenziale, controfirmata per accettazione dal gestore ed iscritta nella Raccolta dei contratti del Servizio Politiche di Welfare; diversamente, si applicherà quanto previsto all'art. 47 del Regolamento per la Disciplina dei contratti del Comune di Forlì – Codice III (*Aumenti, diminuzioni e altre variazioni*).

ART. 4 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE E REQUISITI DEGLI OPERATORI IMPIEGATI

1. Il referente individuato per la gestione del progetto, comunicato al Comune di Forlì, sarà il riferimento per i rapporti da tenersi con il Comune relativamente al presente contratto, oltre che per tutti gli adempimenti e le necessità anche immediate connesse al buon funzionamento del servizio.
2. Le attività del servizio sono realizzate e gestite da operatori, anche volontari, appartenenti all'organizzazione del soggetto gestore, con specifica esperienza formativa e/o professionale nel campo dell'accoglienza di donne, minori o altri soggetti fragili.
3. Il soggetto gestore deve garantire, per tutto il periodo di durata del contratto, a garanzia della continuità e della concreta realizzazione delle azioni previste, la disponibilità di:
 - operatore/i di genere femminile con rapporto di lavoro subordinato per l'attività di ascolto e prima accoglienza.
4. E' specifico onere del soggetto gestore garantire il rispetto di tutte le normative vigenti con riferimento al personale dipendente impiegato per l'assolvimento dei servizi oggetto della convenzione.
5. Il gestore è responsabile del comportamento del personale impiegato e deve perciò garantire che il personale:
 - sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
 - tenga sempre un comportamento professionale e corretto;
 - segnali subito al referente eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio.

6. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
7. Il gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche attinenti al ruolo rivestito e che siano in possesso delle regolari abilitazioni professionali eventualmente richieste.
8. La formazione degli operatori sarà a cura del soggetto gestore che assicura la qualificazione professionale dei propri operatori, anche volontari, attraverso idonee procedure.
9. Il gestore si rende disponibile a far partecipare i propri operatori ad eventuali momenti formativi proposti dal Comune di Forlì o dagli altri Enti interessati.
10. La partecipazione ad attività formative non comporta costi aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale; nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto da parte del Comune di Forlì per le ore di formazione.
11. Il soggetto gestore si impegna a fornire nella propria autonomia organizzativa tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente contratto.
12. Tutte le attrezzature da utilizzare per la realizzazione dei progetti sono a totale carico del gestore del servizio (es. autovettura, telefono, ecc.).
13. Il gestore deve garantire che le attività programmate siano rese con continuità per tutta la durata del contratto e nel rispetto dei tempi previsti dai singoli progetti; dovrà altresì dare immediata comunicazione delle interruzioni, degli ostacoli o rallentamenti che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, che potranno essere accettati solo ove non imputabili al gestore stesso.

ART 5 - TUTELA DEI LAVORATORI – RISPETTO NORME SULLA SICUREZZA

1. Per le attività previste dal presente contratto, il gestore dovrà garantire il rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti collettivi di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.
2. L'osservanza da parte del gestore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni del personale costituisce un'obbligazione contrattuale dello stesso verso il Comune committente; pertanto, qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte del gestore, in relazione agli obblighi sopra indicati, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto.
3. Si applica l'art. 10 del Codice III del Comune di Forlì contenente il Regolamento dei contratti.
4. Il gestore è impegnato al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.) e ad adottare le necessarie misure.
5. Il gestore dovrà comunque adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed attività oggetto dell'appalto, sollevando in ogni caso il Comune da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

ART. 6 - RISPETTO DELLE NORMATIVE SPECIFICHE E DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.

196/2003 e s.m.i.), il soggetto gestore è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, di cui disporrà ai fini dello svolgimento del servizio in questione. I dati a disposizione saranno conservati per il tempo strettamente necessario e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. In qualità di responsabile del trattamento, il soggetto gestore si adopera affinché i propri operatori rispettino la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. Gli operatori dovranno essere individuati dal gestore quali incaricati per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore è tenuto all'osservanza, oltre che delle norme vigenti a livello statale e regionale, anche alle disposizioni, in materia, che siano approvate dal Comune di Forlì.

ART. 7 - REFERENTE COMUNALE DEL CONTRATTO

1. Responsabile comunale del procedimento è la Dott.ssa Rossella Ibba, Dirigente del Servizio Politiche di Welfare.
2. Il Comune individua nella Responsabile dell'Unità Centro Donna e Pari Opportunità del Servizio Politiche di Welfare, altresì, il Direttore dell'esecuzione del contratto a cui è demandato il compito di tenere i contatti propri del Comune, fornire gli input necessari all'impresa, monitorare, verificare e controllare la puntuale esecuzione dell'appalto.

ART. 8 - DURATA – FACOLTA' DI DISDETTA

1. Il contratto ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Data la peculiarità del servizio avente carattere sperimentale, è prevista la possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori anni 2 (due), ogni anno reso operativo dalla determinazione dirigenziale di impegno della spesa, che sarà adottata in presenza di una valutazione soddisfacente dell'andamento del servizio.
3. E' facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 60 giorni prima della cadenza annuale del contratto; la disdetta avrà comunque effetto dalla data di scadenza annuale.

ART. 9 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per ogni collocamento effettuato verrà corrisposto un corrispettivo di € 50,00, al netto di IVA se dovuta, a persona al giorno, comprensivo di colazione e cena. La cifra potrà essere portata ad € 60,00, al netto di IVA se dovuta, nel caso sia necessario anche erogare il pranzo. In presenza di figli minori verrà corrisposto il 50% delle cifre sopra indicate per bambini fino a 6 anni; per minori di età superiore verrà riconosciuta la quota intera.
2. E' riconosciuto, altresì, un ulteriore corrispettivo di € 20,00 (al netto di IVA se dovuta) nel caso in cui il gestore attivi un operatore qualificato all'accoglienza che si rechi con automezzo del soggetto gestore presso le sedi delle Forze dell'ordine o del Pronto Soccorso al fine di trasportare la vittima di violenza (anche con figli minori) presso la propria struttura. Altri eventuali trasporti (visite mediche, colloqui con servizi, ecc.) sono inclusi nei corrispettivi indicati al comma precedente.

Il corrispettivo complessivo massimo annuo per la realizzazione delle attività del presente

contratto è quantificato indicativamente in € 6.218,82, comprensivo del servizio di trasporto (IVA inclusa se dovuta); si tratta di contratto a misura.

3. Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica inviandola indicando il seguente **codice univoco: 50SDG8**.
4. Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Forlì garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, effettuate in base a quanto previsto dagli artt. 307 e 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
5. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 60 dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di verifica di conformità. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo, in base all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, gli estremi del presente contratto ed il nominativo del Responsabile unico del procedimento. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' – ADEMPIMENTI IN FAVORE DELL'AVCP

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente contratto (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. CIG _____.
3. L'affidatario, ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare al Comune (nella persona del direttore dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 11 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

1. Il Comune, vista la tipologia sperimentale del servizio, procederà a verifiche periodiche sullo svolgimento delle attività previste nel progetto attraverso:
 - a) elenco mensile del numero delle accoglienze effettuate precisando il numero delle

persone, i giorni di accoglienza e i soggetti invianti;

b) relazione scritta da presentarsi al Servizio Politiche di Welfare a conclusione dell'anno contrattuale da parte del soggetto gestore con indicazione:

- numero utenti accolti
- dati anagrafici e descrittivi degli utenti accolti
- soggetti invianti
- rilevazione criticità e azioni migliorative del servizio;

c) riunioni periodiche tra i responsabili della gestione del contratto individuati sia dal Comune che dal gestore, con eventuale partecipazione degli operatori, volta all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui al presente contratto e sull'adeguatezza degli strumenti e delle strategie adottate, oltre che alla individuazione e condivisione di ulteriori specifiche modalità operative.

2. Il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì si riserva di individuare ulteriori indicatori di verifica.
3. Il Comune di Forlì si riserva comunque di effettuare momenti di verifica non programmati, disposti in qualunque momento dal Dirigente responsabile del contratto allo scopo di controllare il corretto adempimento degli obblighi posti in capo al gestore secondo il presente contratto.

ART. 12 - PENALITA' - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora si verificassero da parte del gestore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare, fatti comunque salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale recesso o risoluzione del contratto, le seguenti penalità:
 - a) collocamento della donna, anche con figli minori, in locali non adeguati e mancato adempimento delle prestazioni previste al comma 1 dell'ART. 3 del presente contratto: € 40,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) di mancato adempimento;
 - b) mancato adempimento delle modalità operative previste all'ART. 3 del presente contratto: da € 30,00 a € 200,00 a seconda dell'entità del ritardo, salvo casi riconducibili a cause di forza maggiore ovvero non imputabili al gestore, riconosciuti dal Dirigente responsabile del contratto;
 - c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 50,00 a € 200,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
2. Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
3. Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e trasmesse al gestore con raccomandata A/R. Il gestore ha facoltà di presentare al Comune controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza o meno sarà valutata dal Comune. Onde rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni, il Dirigente responsabile del contratto può avvalersi degli eventuali crediti del gestore.
4. Il pagamento della penale non esonera il gestore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.
5. L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per grave

inadempimento, qualora sia riscontrata tale gravità.

6. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del gestore, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, restando necessarie per inadempimento dello stesso.

ART. 13 - INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nel caso di inosservanza da parte del gestore di obblighi o condizioni contrattuali, il Dirigente responsabile del contratto inoltrerà allo stesso, mediante consegna a mano o raccomandata A./R., apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non superiore a 30 giorni; tale termine decorrerà dal ricevimento della diffida da parte del gestore.
2. Dall'inoltro della diffida, e fino a che il gestore non adempia, il pagamento del corrispettivo viene sospeso; l'importo del corrispettivo sarà poi ridotto proporzionalmente all'inadempimento ed in relazione alle penali applicate.
3. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità stabilite, il Comune può ordinare al gestore l'immediata sospensione delle prestazioni, ai sensi e nei casi di inadempimenti contrattuali previsti dagli art. 1453 e seguenti del C.C., fatta salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento o per reiterate inadempienze nell'espletamento del servizio rilevati per iscritto, di cui all'art. 1456 C.C., esclusi i casi in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al gestore.
4. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al Comune dall'inadempimento del gestore.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.
2. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone o cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del gestore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l'impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, il Comune stesso interverrà in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell'impresa.
3. Il gestore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Dirigente responsabile del contratto ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio e in generale a tutto ciò che inerisce all'oggetto del presente contratto; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Si applica l'art. 13 del Regolamento dei contratti del Comune di Forlì contenuto nel Codice III.
2. Non sussiste la competenza arbitrale.
3. Foro competente in via esclusiva è quello di Forlì.

ART. 16 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento, in particolare alle norme del Regolamento dei Contratti del Comune di Forlì contenuto nel Codice III nonché alle direttive statali e regionali vigenti nelle materie oggetto del contratto.

ART. 17 – SPESE

1. Tutte le eventuali spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico del Gestore.
2. Per la sua natura di contratto non si applicano i diritti di segreteria.
3. Se il Gestore è Associazione di volontariato o ONLUS, il contratto è esente dall'imposta di bollo; diversamente l'imposta sarà applicata.
4. Se il contratto assolve IVA è da registrarsi in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86. In caso contrario si verificherà volta per volta il regime impositivo da applicare.

Forlì,

LA DIRIGENTE

.....

Per accettazione

(data)

LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Il presente contratto è stato riconsegnato al Servizio Politiche di Welfare, sottoscritto per accettazione, in data